



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 7 luglio 2021
(OR. en)**

2021/0039 (COD)

PE-CONS 55/21

**TRANS 421
MAR 117
EDUC 237
SOC 409
ETS 7
MI 497
CODEC 948**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure
transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi

DIRETTIVA (UE) 2021/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie
per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 220 del 9.6.2021, pag. 87.

² Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce misure transitorie al fine di garantire il mantenimento della validità dei certificati di qualifica, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati prima della fine del termine di recepimento e di dare ai membri d'equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un altro certificato riconosciuto come equivalente. Tuttavia, fatta eccezione per le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE del Consiglio², dette misure transitorie non si applicano ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e attualmente riconosciuti dagli Stati membri conformemente agli obblighi nazionali, o agli accordi internazionali, applicabili prima dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2397.
- (2) L'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce la procedura e le condizioni per il riconoscimento dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo rilasciati dalle autorità di un paese terzo.

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

² Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

- (3) Dato che la procedura di riconoscimento dei documenti di paesi terzi si basa sulla valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, dei libretti di navigazione o dei giornali di bordo specificati nella domanda sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2017/2397, è improbabile che la procedura di riconoscimento sia completata prima del 17 gennaio 2022.
- (4) Al fine di garantire una transizione agevole al sistema di riconoscimento dei documenti di paesi terzi di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, è necessario prevedere misure transitorie che accordino ai paesi terzi il tempo necessario per allineare gli obblighi da essi previsti a quelli di tale direttiva e alla Commissione per valutare i loro sistemi di certificazione e, se del caso, per adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della medesima direttiva. Dette misure garantirebbero inoltre la certezza del diritto alle persone fisiche e agli operatori economici attivi nel settore del trasporto per vie navigabili interne. Alla luce di tali obiettivi, è opportuno fissare la data limite per i documenti di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione delle summenzionate misure transitorie, facendo riferimento al termine di recepimento di detta direttiva prorogato di due anni.

- (5) Per garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili agli Stati membri a norma dell'articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397, è opportuno che le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e riconosciuti dagli Stati membri non si applichino oltre il 17 gennaio 2032. Inoltre il riconoscimento di tali certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo dovrebbe essere limitato alle vie navigabili interne dell'Unione situate nello Stato membro in questione.
- (6) Al fine di garantire la coerenza con le misure transitorie applicabili ai certificati di qualifica rilasciati dagli Stati membri, è opportuno chiarire che, per quanto riguarda i certificati dei paesi terzi, gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 comprendono anche le condizioni per la sostituzione dei certificati esistenti di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva.
- (7) Per fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese e ai lavoratori del settore del trasporto per vie navigabili interne è pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/2397.
- (8) A norma dell'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri in cui la navigazione interna non è tecnicamente possibile non sono tenuti a recepire tale direttiva. Tale deroga dovrebbe applicarsi alla presente direttiva, *mutatis mutandis*.

- (9) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
- (10) Al fine di consentire agli Stati membri di procedere senza indugio al recepimento delle misure in essa previste, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2017/2397 è così modificata:

1) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della presente direttiva, compresi quelli stabiliti all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.";

2) all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Fino al 17 gennaio 2032 gli Stati membri possono continuare a riconoscere, in base ai propri obblighi nazionali, o accordi internazionali, applicabili prima del 16 gennaio 2018, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo che sono stati rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2024. Il riconoscimento è limitato alle vie navigabili interne sul territorio dello Stato membro in questione.".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

La deroga di cui all'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 si applica alla presente direttiva, *mutatis mutandis*.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
